

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **146/1984** (ECLI:IT:COST:1984:146)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **SAJA**

Camera di Consiglio del **11/04/1984**; Decisione del **10/05/1984**

Deposito del **16/05/1984**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **14773**

Atti decisi:

N. 146

ORDINANZA 10 MAGGIO 1984

Deposito in cancelleria: 16 maggio 1984.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 141 del 21 maggio 1984.

Pres. ELIA - Rel. SAJA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 15, comma primo, e 39 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), promossi

con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 26 gennaio 1983 dal Pretore di Empoli sul ricorso di Nannipieri Giuseppe contro l'Amministrazione finanziaria dello Stato ed altra, iscritta al n. 521 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 315 dell'anno 1983;

2) due ordinanze emesse il 21 dicembre 1982 dal Pretore di Empoli sui ricorsi di Talini Maria e Corsi Ruffo contro l'Intendenza di finanza di Firenze ed altri, iscritte ai nn. 522 e 523 del registro ordinanze 1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 322 dell'anno 1983.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell'11 aprile 1984 il Giudice relatore Francesco Saja.

Ritenuto che durante la pendenza di un procedimento davanti alla Commissione tributaria di primo grado di Firenze, avente ad oggetto l'accertamento irpef relativo all'anno 1976, il contribuente Nannipieri Giuseppe chiedeva al Pretore di Empoli di sospendere ex art. 700 cod. proc. civ. la procedura di riscossione;

che il Pretore emetteva il provvedimento d'urgenza e poi, con ordinanza del 26 gennaio 1983 (reg. ord. n. 521 del 1983), sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. 15, primo comma, e 39 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, i quali, rispettivamente, disponendo che in pendenza del giudizio tributario di primo grado venga iscritto nei ruoli un terzo del tributo corrispondente all'imponibile accertato dall'ufficio, e attribuendo solo all'intendente di finanza di sospendere la riscossione, escludevano l'analogo potere dell'autorità giudiziaria;

che il Pretore indicava quali norme di riferimento gli artt. 3, 24 secondo comma, 53 e 113 Cost.;

che ordinanze di identico contenuto venivano emesse dal medesimo Pretore in data 21 dicembre 1982 nei procedimenti iniziati da Talini Maria e da Corsi Ruffo contro l'Amministrazione delle finanze (reg. ord. n. 522 e 523 del 1983);

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta, eccepisce l'inammissibilità delle questioni poiché il Pretore, avendo confermato ex artt. 702 e 690 cod. proc. civ. i provvedimenti d'urgenza già emanati, si era spogliato delle cause; nel merito l'interveniente sostiene la manifesta infondatezza delle questioni stesse, riportandosi alla sentenza della Corte n. 63 del 1982 ed alle successive ordinanze n. 80, 168 e 198 del 1983.

Considerato che i giudizi relativi alle tre ordinanze di rimessione, per l'identità delle questioni, vanno riuniti e decisi con unico provvedimento;

che le questioni medesime sono state sollevate dopo che il Pretore aveva emanato il provvedimento d'urgenza di cui all'art. 700 cod. proc. civ. e l'aveva confermato nella successiva udienza di comparizione, dovendo pertanto considerarsi esaurito il giudizio davanti a lui;

che, pertanto, esse debbono essere dichiarate inammissibili alla stregua della costante giurisprudenza di questa Corte (v. da ult. ord. n. 8 del 1984).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale.

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 15, primo comma, e 39 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 53 e 113 della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE
- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.